

**Legge federale
sull'unione domestica registrata
di coppie omosessuali**
(Legge sull'unione domestica registrata)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2,
121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1
e 129 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Art. 2 Principio

¹ Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica.

² In tal modo si uniscono in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci.

³ Il loro stato civile è: «in unione domestica registrata».

Capitolo 2: Registrazione dell'unione domestica

Sezione 1: Condizioni e impedimenti

Art. 3 Condizioni

¹ Entrambi i partner devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere capaci di discernimento.

² Gli interdetti necessitano del consenso del rappresentante legale. Possono adire il giudice contro il diniego di tale consenso.

¹ RS 101

² FF 2003 1165

Art. 4 Impedimenti

¹ È proibito contrarre un'unione domestica registrata tra parenti in linea retta e tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini.

² Entrambi i partner devono provare di non essere già vincolati da un'unione domestica registrata o coniugati.

Sezione 2: Procedura

Art. 5 Domanda

¹ La domanda di registrazione è inoltrata all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.

² I partner compaiono personalmente. Se provano che questo non può manifestamente essere preteso da loro, la procedura preliminare è ammessa nella forma scritta.

³ I partner producono i documenti necessari. Dichiarano personalmente all'ufficio dello stato civile di soddisfare le condizioni di registrazione dell'unione domestica.

Art. 6 Esame

¹ L'ufficio dello stato civile competente esamina se sono soddisfatte le condizioni di registrazione e non sussistono impedimenti alla stessa.

² L'ufficiale dello stato civile nega la sua collaborazione se uno dei partner manifestamente non intende creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni concernenti l'ammissione e la dimora degli stranieri.

³ Nei casi di cui al capoverso 2, l'ufficiale dello stato civile sente i partner e può chiedere informazioni ad altre autorità o a terzi.

Art. 7 Forma

¹ La registrazione dell'unione domestica è pubblica.

² L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione.

Art. 8 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie.

Sezione 3: Annullamento

Art. 9 Annullabilità assoluta

¹ Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se:

- a. al momento della registrazione dell'unione domestica uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquisito la capacità di discernimento;
- b. l'unione domestica è stata registrata in violazione di una disposizione di cui all'articolo 4;
- c. uno dei partner non intende creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni concernenti l'ammissione e la dimora degli stranieri.

² Durante l'unione domestica registrata l'azione di annullamento è promossa d'ufficio dall'autorità competente al domicilio dei partner.

Art. 10 Annullabilità relativa

¹ Un partner può domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata per vizi della volontà.

² L'azione di annullamento dev'essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha scoperto il vizio della volontà, ma al più tardi entro cinque anni dalla registrazione.

³ Se l'attore muore durante il procedimento, un erede può proseguire l'azione.

Art. 11 Effetti della sentenza di annullamento

¹ L'annullamento dell'unione domestica registrata ha effetto dal giudicato della relativa sentenza.

² I diritti di successione si estinguono retroattivamente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli effetti dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Capitolo 3: Effetti dell'unione domestica registrata

Sezione 1: Diritti e doveri generali

Art. 12 Assistenza e rispetto

I partner si devono assistenza e rispetto reciproci.

Art. 13 Mantenimento

¹ I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica.

² Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di uno di loro, i contributi pecuniari per il mantenimento dell'unione domestica. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

³ Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.

Art. 14 Abitazione comune

¹ Un partner non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare l'abitazione comune o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa.

² Il partner che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può adire il giudice.

Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica

¹ Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa.

² Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se:

- a. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o
- b. l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o motivi analoghi.

³ Con i propri atti, ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.

⁴ Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi in buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

Art. 16 Obbligo d'informazione

¹ Ciascun partner è tenuto a informare l'altro, a sua domanda, sui propri redditi, la propria sostanza e i propri debiti.

² Ad istanza di un partner, il giudice può obbligare l'altro o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

³ Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.

Art. 17 Sospensione della vita comune

¹ Un partner è autorizzato a sospendere la vita comune per gravi motivi.

² Ad istanza di uno dei partner, il giudice:

- a. stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro;
- b. prende le misure riguardanti l'utilizzazione dell'abitazione e delle suppellettili domestiche.

³ Un partner può parimenti proporre l'istanza se l'altro rifiuta la convivenza senza valido motivo.

⁴ In caso di modifica delle circostanze, il giudice, ad istanza di un partner, adatta o revoca le misure prese.

Sezione 2: Rapporti patrimoniali

Art. 18 Beni dei partner

¹ Ciascun partner dispone dei propri beni.

² Ciascun partner risponde dei propri debiti con i propri beni.

Art. 19 Prova

¹ Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro partner deve fornirne la prova.

² Se tale prova non può essere fornita, si presume che il bene sia di comproprietà dei partner.

Art. 20 Inventario

¹ Ciascun partner può in ogni tempo chiedere all'altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni rispettivi.

² Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.

Art. 21 Mandato di amministrazione

Se un partner affida all'altro l'amministrazione dei propri beni, si applicano, salvo diverso accordo, le disposizioni sul mandato.

Art. 22 Restrizione del potere di disporre

¹ Se necessario per assicurare le basi economiche o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione domestica registrata, il giudice, ad istanza di un partner, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro e prendere provvedimenti conservativi.

² Se questa misura concerne un fondo, il giudice ne ordina la menzione nel registro fondiario.

Art. 23 Debiti tra partner

¹ Il partner cui il rimborso di debiti esistenti nei confronti dell'altro arrechi serie difficoltà può chiedere dilazioni, purché si possa ragionevolmente esigerlo dal partner creditore.

² Se le circostanze lo esigono, il partner debitore deve fornire garanzie.

Art. 24 Attribuzione in caso di comproprietà

Se un bene è in comproprietà, il partner che provi d'avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento dell'unione domestica registrata e oltre

alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro partner.

Art. 25 Convenzione patrimoniale

¹ I partner possono concordare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale per il caso in cui l'unione domestica registrata sia sciolta. Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 196-219 del Codice civile³, CC).

² Tali convenzioni non devono pregiudicare la porzione legittima dei discendenti di un partner.

³ La convenzione patrimoniale è stipulata per atto pubblico firmato dai contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.

⁴ Gli articoli 185 e 193 CC si applicano per analogia.

Sezione 3: Effetti particolari

Art. 26 Matrimonio

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può contrarre matrimonio.

Art. 27 Figli del partner

¹ Se uno dei partner ha figli, l'altro lo assiste in modo adeguato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale e lo rappresenta ove le circostanze lo richiedano.

² In caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata, l'autorità tutoria può, alle condizioni di cui all'articolo 274a CC⁴, conferire il diritto di intrattenere relazioni personali.

Art. 28 Adozione e medicina riproduttiva

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

³ RS 210

⁴ RS 210

Capitolo 4: Scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

Sezione 1: Condizioni

Art. 29 Richiesta comune

¹ Qualora i partner domandino lo scioglimento dell'unione domestica registrata mediante richiesta comune, il giudice li sente ed esamina se hanno inoltrato la richiesta dopo matura riflessione e per libera scelta e stipulato una convenzione sugli effetti dello scioglimento che può essere omologata.

² Se tali condizioni sono adempiute, il giudice pronuncia lo scioglimento dell'unione domestica registrata.

³ I partner possono domandare mediante richiesta comune che il giudice decida, nella sentenza di scioglimento, sugli effetti dello scioglimento in merito ai quali sussiste disaccordo.

Art. 30 Azione

Un partner può domandare lo scioglimento dell'unione domestica registrata se al momento della proposizione dell'azione i partner vivono separati da almeno un anno.

Sezione 2: Effetti

Art. 31 Diritto successorio

¹ Dallo scioglimento dell'unione domestica registrata i partner cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro.

² Non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte fatte prima della litispendenza della procedura di scioglimento.

Art. 32 Attribuzione dell'abitazione comune

¹ Quando lo giustifichino gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di locazione relativo all'abitazione comune, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro partner.

² Il partner ex locatario risponde solidalmente della pigione sino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo. Se è chiamato effettivamente a rispondere, può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro partner, mediante rate equivalenti alla pigione mensile.

³ Se l'abitazione comune appartiene a uno dei partner, il giudice può, alle condizioni di cui al capoverso 1, attribuire all'altro un diritto d'abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.

Art. 33 Previdenza professionale

Le prestazioni di uscita della previdenza professionale acquisite durante l'unione domestica registrata sono divise secondo le disposizioni del diritto del divorzio concernenti la previdenza professionale.

Art. 34 Contributo di mantenimento

¹ In linea di principio, dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio mantenimento.

² Il partner che ha limitato la sua attività lucrativa, o non ne ha esercitata alcuna, a causa della ripartizione dei compiti durante l'unione domestica registrata può esigere dall'altro contributi di mantenimento adeguati finché non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento grazie all'esercizio di un'attività lucrativa.

³ Un partner può inoltre esigere contributi di mantenimento adeguati se si trova in stato di bisogno in seguito allo scioglimento dell'unione domestica registrata e si può ragionevolmente pretendere dall'altro, dato l'insieme delle circostanze, il versamento di contributi di mantenimento.

⁴ Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoverso 3 e 126-132 CC⁵ concernenti l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio.

Sezione 3: Procedura

Art. 35

Le disposizioni concernenti la procedura di divorzio si applicano per analogia.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 36 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali seguenti sono modificate come segue:

1. Legge del 29 settembre 1952⁶ sulla cittadinanza

Art. 15 cpv. 5 e 6 (nuovi)

⁵ Alla persona che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata con un cittadino svizzero basta aver risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.

⁶ I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia agli stranieri legati da un'unione domestica registrata.

2. Legge federale del 26 marzo 1931⁷ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 7 cpv. 3 (nuovo)

³ I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai partner registrati.

Art. 17 cpv. 3 (nuovo)

³ Il capoverso 2 si applica per analogia ai partner registrati.

3. Legge del 26 giugno 1998⁸ sull'asilo

Art. 51 cpv. 1

¹ I coniugi o i partner registrati di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.

Art. 63 cpv. 4

⁴ La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende al coniuge o al partner registrato né ai figli.

⁶ RS 141.0

⁷ RS 142.20

⁸ RS 142.31

Art. 71 cpv. 1 frase introduttiva

¹ La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi o ai partner registrati delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se: ...

Art. 78 cpv. 3

³ La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge o al partner registrato né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.

4. Legge del 21 marzo 1997⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 61 Incompatibilità personale

¹ Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale:

- a. due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto;
- b. i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale;
- c. due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli e sorelle.

² Questa regola, applicata per analogia, vale anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.

5. Legge federale del 20 dicembre 1968¹⁰ sulla procedura amministrativa

Art. 10 cpv. 1 lett. b e bbis (nuova)

¹ Le persone cui spetti di prendere o preparare la decisione devono ricusarsi:

- b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
- bbis. se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;

⁹ RS 172.010

¹⁰ RS 172.021

6. Legge del 24 marzo 2000¹¹ sul personale federale

Art. 30 cpv. 2

² Il datore di lavoro può far valere il diritto di regresso nei confronti del coniuge o del partner registrato dell'impiegato, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente o di persone che vivono nella stessa economia domestica dell'impiegato, soltanto se hanno provocato intenzionalmente o per grave negligenza l'impedimento al lavoro.

7. Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943¹²

Art. 4 Incompatibilità personale

¹ Non possono occupare nel medesimo tempo la carica di giudice o supplente del Tribunale federale, di giudice istruttore federale, di procuratore generale della Confederazione o di altro rappresentante del Ministero pubblico federale:

- a. due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto;
- b. i parenti e gli affini in linea retta e, fino al quarto grado, in linea collaterale;
- c. due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli e sorelle.

² Chi, contraendo matrimonio o un'unione domestica registrata o instaurando una convivenza di fatto, viene a trovarsi in un siffatto rapporto, rinuncia per ciò stesso alla sua carica.

Art. 22 cpv. 1 lett. a

¹ I giudici o supplenti del Tribunale federale, il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione, i giudici istruttori e i loro segretari devono astenersi:

- a. in qualsiasi causa nell'esito della quale abbiano un interesse diretto essi stessi o:
 1. il loro coniuge, il loro partner registrato o la persona con cui convivono di fatto,
 2. un loro parente o affine fino al grado indicato nell'articolo 4 capoverso 1 lettera b,
 3. il coniuge o il partner registrato di fratelli o sorelle del loro coniuge o del loro partner registrato,
 4. la persona di cui sono tutori o curatori;

¹¹ RS 172.220.1

¹² RS 173.110

Art. 44 lett. b e bbis

Il ricorso per riforma è ammissibile nelle cause civili per diritti di carattere non pecuniario, come pure nei casi seguenti:

- b. rifiuto del consenso del rappresentante legale al matrimonio (art. 94 CC¹³) o alla registrazione dell'unione domestica (art. 3 cpv. 2 della legge del ...¹⁴ sull'unione domestica registrata);
- bbis. pronuncia o diniego del divorzio su richiesta comune (art. 111, 112 e 149 CC) o dello scioglimento dell'unione domestica registrata su richiesta comune (art. 29 della legge del ... sull'unione domestica registrata);

8. Codice civile¹⁵

Art. 21

2. Affinità

¹ Chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso grado con il coniuge o il partner registrato di questa.

² L'affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata da cui deriva.

Art. 328 cpv. 2

² È fatto salvo l'obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.

Art. 462 titolo marginale e frase introduttiva

B. Coniuge
superstite e
partner registrato
superstite

Il coniuge superstite o il partner registrato superstite riceve: ...

Art. 470 cpv. 1

¹ Chi muore lasciando discendenti, genitori, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.

Art. 471 n. 3

La porzione legittima è:

- 3. della metà per il coniuge superstite o il partner registrato superstite.

¹³ RS 210

¹⁴ RS ...; RU ... (FF 2003 1251)

¹⁵ RS 210

Art. 612a cpv. 4 (nuovo)

⁴ Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

9. Legge federale del 4 ottobre 1991¹⁶ sul diritto fondiario rurale

Art. 10a (nuovo) Unione domestica registrata

Le disposizioni della presente legge concernenti i coniugi e l'abitazione familiare si applicano per analogia ai partner registrati.

10. Legge federale del 16 dicembre 1983¹⁷ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Art. 7 lett. b

Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione:

- b. i parenti in linea ascendente e discendente dell'alienante ed il suo coniuge o il suo partner registrato;

Art. 12 lett. d

L'autorizzazione è negata in ogni caso se:

- d. l'acquirente di un'abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c, di un'abitazione di vacanza o di un'unità d'abitazione in un apparthotel, il suo coniuge, il suo partner registrato o i suoi figli minori di 20 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;

11. Codice delle obbligazioni¹⁸

Art. 134 cpv. 1 n. 3^{bis} (nuovo)

¹ La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

^{3^{bis}} per i crediti fra i partner durante l'unione domestica registrata;

Art. 266m cpv. 3 (nuovo)

³ Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

¹⁶ RS 211.412.11

¹⁷ RS 211.412.41

¹⁸ RS 220

b. Disdetta
da parte
del locatore

Art. 266n

La disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d) devono essere notificate separatamente al conduttore ed al suo coniuge o al suo partner registrato.

Art. 273a cpv. 3 (nuovo)

³ Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

Art. 331d cpv. 5

⁵ Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.

Art. 331e cpv. 5 e 6

⁵ Per i lavoratori coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o se viene negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.

⁶ Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile¹⁹ e l'articolo 22 della legge del 17 dicembre 1993²⁰ sul libero passaggio. La presente disposizione si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Art. 338 cpv. 2

² Tuttavia, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.

Art. 339b cpv. 2

² Se il lavoratore muore durante il rapporto di lavoro, l'indennità deve essere pagata al coniuge superstite, al partner registrato superstite o ai figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, alle altre persone verso le quali il lavoratore adempiva un obbligo di assistenza.

¹⁹ RS 210

²⁰ RS 831.42

Art. 494 titolo marginale e cpv. 4 (nuovo)

III. Consenso
del coniuge o
del partner
registrato

⁴ Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

12. Legge federale del 4 ottobre 1985²¹ sull'affitto agricolo

Art. 18 cpv. 2

² Se la disdetta è data dal locatore, un discendente, il coniuge o il partner registrato dell'affittuario può dichiarare entro trenta giorni di subentrare nel contratto. In caso di concorso di aventi diritto, il locatore può designare colui che subentrerà nel contratto.

Art. 27 cpv. 2 lett. c

² Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragionevolmente pretendere che egli continui l'affitto o che la protrazione è ingiustificata per altri motivi. La protrazione dell'affitto non può, in particolare, essere ragionevolmente pretesa od è ingiustificata allorquando:

- c. il locatore, il suo coniuge o il suo partner registrato, un parente od affine stretto intende gestire personalmente la cosa affittata;

Art. 31 cpv. 2^{bis} lett. d

^{2bis} L'autorità permette inoltre l'affitto particella per particella di un'azienda agricola se:

- d. il coniuge o il partner registrato che ha gestito l'azienda con il proprietario acconsente all'affitto particella per particella.

13. Legge federale del 2 aprile 1908²² sul contratto d'assicurazione

Art. 80

e. Esclusione
del pignoramento
e del fallimento

Se i beneficiari sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, il diritto d'assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.

²¹ RS 221.213.2

²² RS 221.229.1

Art. 81 titolo marginale e cpv. 1

f. Subingresso

¹ Se i beneficiari d'un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, essi gli sottentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato in di lui confronto un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, eccettochè non rifiutino espressamente un tal subingresso.

Art. 83 cpv. 2^{bis} (nuovo) e 3

^{2bis} Per partner registrato s'intende il partner registrato superstite.

³ Per superstiti, eredi o aventi causa designati come beneficiari s'intendono i discendenti che hanno diritto alla successione ed il coniuge superstite o il partner registrato superstite, e quando non vi siano né discendenti che hanno diritto alla successione né coniuge superstite o partner registrato superstite, le altre persone successibili.

Art. 84 cpv. 1

¹ Se l'assicurazione è devoluta ai discendenti che hanno diritto alla successione ed al coniuge superstite o al partner registrato superstite in qualità di beneficiari, la somma assicurata spetta per una metà al coniuge o partner e per l'altra metà ai discendenti secondo il loro diritto successorio.

Art. 85

i. Ripudio della successione

Se i beneficiari sono i discendenti che hanno diritto alla successione, il coniuge o il partner registrato, i genitori, i nonni, i fratelli o le sorelle, l'assicurazione è loro devoluta anche quando ripudino la successione.

Art. 86

Realizzazione in via di esecuzione e di fallimento

¹ Se il diritto derivante da un contratto d'assicurazione sulla vita, concluso dal debitore sulla propria vita, soggiace alla realizzazione in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del prezzo di riscatto.

² Se tale diritto fu costituito in pegno e deve essere realizzato in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del credito garantito dal pegno o, quando il credito stesso sia inferiore al prezzo di riscatto, verso pagamento di questo prezzo.

³ Il coniuge, il partner registrato o i discendenti devono presentare la loro domanda all'ufficio d'esecuzione o all'amministrazione del fallimento prima della realizzazione del credito.

14. Legge del 24 marzo 2000²³ sul foro

Art. 15a (nuovo) Istanze e azioni di diritto dell'unione domestica registrata

Il foro del domicilio di una parte è imperativo per:

- a. le misure giudiziarie nell'ambito dell'unione domestica registrata;
- b. le azioni di annullamento dell'unione domestica registrata;
- c. le richieste comuni e le azioni di scioglimento dell'unione domestica registrata;
- d. le azioni di completamento o di modifica di una sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata.

Art. 18 cpv. 1

¹ Per le azioni di diritto successorio nonché per quelle di liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di morte di uno dei coniugi o di uno dei partner registrati è competente il giudice dell'ultimo domicilio del defunto. Le azioni concernenti l'attribuzione ereditaria di un'azienda o di un fondo agricoli (art. 11 segg. della legge federale del 4 ottobre 1991²⁴ sul diritto fondiario rurale) possono essere proposte anche al giudice del luogo di situazione.

15. Legge del 4 dicembre 1947²⁵ di procedura civile federale

Art. 42 cpv. 1 lett. a

¹ Possono rifiutare di deporre:

- a. la persona interrogata su fatti la cui rivelazione esporrebbe a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato lei stessa o:
 1. il suo coniuge, il suo partner registrato o la persona con cui convive di fatto,
 2. i suoi parenti o affini in linea diretta e in secondo grado della linea collaterale;

²³ RS 272

²⁴ RS 211.412.11

²⁵ RS 273

16. Legge federale dell'11 aprile 1889²⁶ sull'esecuzione e sul fallimento

Art. 10 cpv. 1 n. 2 e 2^{bis} (nuovo)

¹ I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:

2. negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;

2^{bis}. negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;

Art. 26 cpv. 3

³ Qualora il coniuge o il partner registrato del debitore sia l'unico creditore che subisca perdite, gli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciati.

Art. 43 n. 2

L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per:

2. contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la legge del ...²⁷ sull'unione domestica registrata;

Art. 58

2. Decesso

L'esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, il partner registrato, un parente o un affine in linea retta o una persona che vive in comunione domestica con lui è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte.

Art. 95a

b. Crediti verso il coniuge o il partner registrato

I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.

Art. 111 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2

¹ Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

1. il coniuge o il partner registrato del debitore;

²⁶ RS 281.1

²⁷ RS ...; RU ... (FF 2003 1251)

² Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l'unione domestica registrata, l'autorità parentale o la tutela, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. La dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall'autorità tutoria per i minorenni, i tutelati o i curatelati.

Art. 151 cpv. 1

¹ La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:

- a. il nome del terzo che lo ha costituito o che ne è diventato proprietario;
- b. se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC²⁸) o l'abitazione comune (art. 15 della legge del ...²⁹ sull'unione domestica registrata) del debitore o del terzo.

Art. 153 cpv. 2 lett. b e 2^{bis} (nuovo)

² L'ufficio d'esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti persone:

- b. al coniuge o al partner registrato del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC³⁰) o l'abitazione comune (art. 15 della legge del ...³¹ sull'unione domestica registrata).

^{2bis} Le persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla stregua del debitore.

Art. 219 cpv. 4 lett. c

⁴ I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

Prima classe

- c. I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d'assistenza in virtù del diritto di famiglia, come pure quelli per contributi di mantenimento secondo la legge del ...³² sull'unione domestica registrata, sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

²⁸ RS 210

²⁹ RS ...; RU ... (FF 2003 1251)

³⁰ RS 210

³¹ RS ...; RU ... (FF 2003 1251)

³² RS ...; RU ... (FF 2003 1251)

Art. 305 cpv. 2

² I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l'ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.

17. Legge federale del 18 dicembre 1987³³ sul diritto internazionale privato

Art. 45 cpv. 3 (nuovo)

³ Il matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata.

Capitolo 3a (nuovo): Unione domestica registrata

Art. 65a

I. Applicazione del capitolo 3

Le disposizioni del capitolo 3, eccettuati gli articoli 43 capoverso 2 e 44 capoverso 2, si applicano per analogia all'unione domestica registrata.

Art. 65b

II. Scioglimento; foro del luogo di registrazione

Se i partner non sono domiciliati in Svizzera e nessuno di loro è cittadino svizzero, per le azioni o le istanze concernenti lo scioglimento dell'unione domestica registrata sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di registrazione, sempreché sia impossibile proporre l'azione o l'istanza nel domicilio di uno dei partner o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

Art. 65c

III. Diritto applicabile

¹ Se il diritto applicabile in virtù delle disposizioni del capitolo 3 non prevede norme concernenti l'unione domestica registrata, si applica il diritto svizzero; è fatto salvo l'articolo 49.

² Oltre ai diritti richiamati nell'articolo 52 capoverso 2, i partner possono scegliere il diritto dello Stato in cui è stata registrata l'unione domestica.

IV. Decisioni o provvedimenti dello Stato in cui è stata registrata l'unione domestica

Art. 65d

Le decisioni o i provvedimenti stranieri sono riconosciuti in Svizzera se:

- a. pronunciati nello Stato in cui è stata registrata l'unione domestica; e
- b. la proposizione dell'azione o dell'istanza in uno Stato la cui competenza è riconosciuta in Svizzera secondo le disposizioni del capitolo 3 non era possibile o ragionevolmente esigibile.

18. Codice penale³⁴

Art. 110 n. 2

Per la terminologia di questo Codice valgono le disposizioni seguenti:

2. I congiunti di una persona sono il suo coniuge o il suo partner registrato, i suoi parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle germani, consanguinei od uterini, i genitori adottivi e i figli adottivi.

Art. 187 n. 3

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 188 n. 2

2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 189 cpv. 2

² Se l'autore è il coniuge o il partner registrato della vittima e convive con lei, la coazione sessuale è punita solo a querela di parte. Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi. L'articolo 28 capoverso 4 non è applicabile.

Art. 192 cpv. 2

² Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 193 cpv. 2

² Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 215

Bigamia nel matrimonio o nell'unione domestica registrata

Chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata essendo già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata con una persona coniugata o vincolata da un'unione domestica registrata, è punito con la detenzione.

Art. 395 cpv. 1

¹ La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.

19. Legge federale del 15 giugno 1934³⁵ sulla procedura penale

Art. 75 lett. a e abis (nuova)

Possono rifiutare di testimoniare:

- a. il coniuge, anche divorziato, il partner registrato, anche se l'unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con l'imputato;
- abis. i parenti e gli affini dell'imputato in linea diretta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate;

Art. 231 cpv. 1 lett. b

¹ La revisione può essere domandata:

- b. dal condannato o, dopo la sua morte, dai suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, dai fratelli e sorelle e dal coniuge o dal partner registrato;

³⁵ RS 312.0

Art. 270 lett. b

Possono ricorrere per cassazione:

- b. dopo la morte dell'accusato, il suo coniuge o il suo partner registrato, i suoi fratelli e sorelle e i suoi parenti e affini in linea ascendente e discendente;

20. Legge federale del 4 ottobre 1991³⁶ concernente l'aiuto alle vittime di reati

Art. 2 cpv. 2 frase introduttiva

² Il coniuge o il partner registrato della vittima, i figli e i genitori della stessa e altre persone unite ad essa da legami analoghi sono parificati alla vittima per quanto concerne: ...

21. Legge federale del 22 marzo 1974³⁷ sul diritto penale amministrativo

Art. 29 cpv. 1 lett. b e b^{bis} (nuova)

¹ I funzionari cui spetta di condurre un'inchiesta, di prendere o preparare una decisione, i periti, i traduttori e gli interpreti devono ricusarsi se:

- b. sono il coniuge o il partner registrato dell'imputato o convivono di fatto con lui;
- b^{bis}. sono parenti o affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale con l'imputato;

Art. 85 cpv. 1

¹ La revisione può essere domandata dall'imputato e, se questi è deceduto, dal suo coniuge o dal suo partner registrato, dai suoi parenti in linea diretta e dai suoi fratelli e sorelle.

22. Codice penale militare del 13 giugno 1927³⁸

Art. 155a

Diritto e
giurisdizione
penali ordinari

Se l'autore è il coniuge o il partner registrato della vittima e convive con lei, la coazione sessuale e la violenza carnale sottostanno al diritto penale e alla giurisdizione penale ordinari.

³⁶ RS 312.5

³⁷ RS 313.0

³⁸ RS 321.0

Art. 156 n. 3

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 232c cpv. 1

¹ La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.

23. Procedura penale militare del 23 marzo 1979³⁹

Art. 33 lett. b, b^{bis} (nuova), d e d^{bis} (nuova)

I giudici, gli uditori, i giudici istruttori e i segretari devono astenersi se:

- b. sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con lei;
- b^{bis}. sono parenti o affini in linea diretta o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte;
- d. sono il coniuge o il partner registrato dell'avvocato di una parte o convivono di fatto con lui;
- d^{bis}. sono parenti o affini in linea diretta o in linea collaterale fino al secondo grado con l'avvocato di una parte.

Art. 75 lett. a e a^{bis} (nuova)

Possano rifiutare di testimoniare:

- a. il coniuge dell'imputato o indiziato, anche se divorziato, il suo partner registrato, anche se l'unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con lui;
- a^{bis}. i parenti e gli affini in linea diretta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, gli affiliati, i figliastri, i genitori affilianti, il patrigno e la matrigna, i fratellastri e le sorellastre dell'imputato o indiziato;

³⁹ RS 322.1

Art. 202 lett. b

Possono chiedere la revisione:

- b. il condannato o, dopo la sua morte, i suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, i suoi fratelli e sorelle ed il coniuge o il partner registrato;

24. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴⁰ sull'imposta federale diretta

Art. 9 rubrica e cpv. 1^{bis} (nuovo)

Coniugi; partner registrati; figli sotto l'autorità parentale

^{1bis} Il reddito di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.

Art. 12 cpv. 3 (nuovo)

³ Il partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell'importo che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 della legge del ...⁴¹ sull'unione domestica registrata.

Art. 109 cpv. 1 lett. b e b^{bis} (nuova)

¹ Chiunque, nell'esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto a ricusarsi se:

- b. è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;
- b^{bis}. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte;

25. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 3 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Il capoverso 3 si applica per analogia ai partner registrati. I partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e i contributi di mantenimento e la liquidazione

⁴⁰ RS **642.11**

⁴¹ RS ...; RU ... (FF **2003** 1251)

⁴² RS **642.14**

zione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.

26. Legge del 13 marzo 1964⁴³ sul lavoro

Art. 4 cpv. 1

¹ La legge non è applicabile alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente il coniuge o il partner registrato, i parenti in linea retta e i loro coniugi o i loro partner registrati e i propri figliastri.

27. Legge federale del 6 ottobre 2000⁴⁴ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 13a (nuovo) Unione domestica registrata

¹ Per tutta la sua durata, nel diritto delle assicurazioni sociali l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

² Il partner registrato superstite è equiparato al vedovo.

³ Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

28. Legge federale del 25 giugno 1982⁴⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 19a (nuovo) Partner registrati

Il partner registrato superstite ha il medesimo statuto giuridico del vedovo.

Art. 30c cpv. 5 e 6

⁵ Per gli assicurati coniugati o legati da un'unione domestica registrata il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se viene negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice.

⁶ In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata anteriori all'insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso conformemente agli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile⁴⁶ e all'articolo 22 della LFLP⁴⁷.

⁴³ RS 822.11

⁴⁴ RS 830.1; RU 2002 3371

⁴⁵ RS 831.40

⁴⁶ RS 210

⁴⁷ RS 831.42

Art. 79a cpv. 5

⁵ La limitazione del capoverso 2 non si applica agli acquisti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata secondo l'articolo 22 capoverso 3 della LFLP⁴⁸.

29. Legge del 17 dicembre 1993⁴⁹ sul libero passaggio

Art. 5 cpv. 2

² Se l'avente diritto è coniugato o legato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

Art. 22d (nuovo) Unione domestica registrata

Le disposizioni concernenti il divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Art. 24 cpv. 2 e 3

² L'istituto di previdenza deve informare l'assicurato che contrae matrimonio o un'unione domestica registrata sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell'unione domestica. L'istituto di previdenza deve conservare questo dato e, in caso di uscita dell'assicurato, comunicarlo al nuovo istituto di previdenza o a un eventuale istituto di libero passaggio.

³ In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice degli averi determinanti per il calcolo della prestazione d'uscita da dividere.

30. Legge federale del 24 giugno 1977⁵⁰ sull'assistenza

Art. 6 Coniugi; partner registrati

Ogni coniuge e ogni partner registrato ha un proprio domicilio assistenziale.

Art. 8 lett. a e b

L'obbligo di rimborsare le spese (art. 14 e 16) è regolato secondo i principi seguenti:

- a. se la durata del domicilio di coniugi o partner registrati che vivono in comunione domestica è diversa, determinante è quella più lunga;

⁴⁸ RS 831.42

⁴⁹ RS 831.42

⁵⁰ RS 851.1

- b. se la comunione domestica è sciolta, è tenuto conto della durata del domicilio determinante fino a quel momento, purché i coniugi o i partner registrati non lascino il Cantone di domicilio;

Art. 32 cpv. 3

³ I coniugi o i partner registrati viventi in comunione domestica e i minorenni con lo stesso domicilio assistenziale devono essere trattati, dall'aspetto contabile, come un solo caso assistenziale.